**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 aprile 2011**
**(OR. en)**

**8725/11**

**Fascicolo interistituzionale: 2010/0059 (COD)**

**DEVGEN 101**
**ACP 84**
**AGRI 277**
**WTO 154**
**CODEC 598**
**PARLNAT 108**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Origine: | Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 4 aprile 2011 |
| Destinatario: | Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| Oggetto: | PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 179 definitivo.

All.: COM(2011) 179 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.4.2011
COM(2011) 179 definitivo

2010/0059 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**
**sugli emendamenti del Parlamento europeo**
**alla posizione del Consiglio concernente la**
**proposta di**

# REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo**

2010/0059 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**
**sugli emendamenti del Parlamento europeo**
**alla posizione del Consiglio concernente la**
**proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo**

## 1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sui sette emendamenti proposti dal Parlamento.

## 2. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio: 17 marzo 2010

Documento COM(2010) 102 definitivo – 2010/0059 COD

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 21 ottobre 2010

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio: nessuna

Data dell'accordo politico sulla posizione del Consiglio: nessuna

Data di adozione formale della posizione del Consiglio: 10 dicembre 2010

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: 3 febbraio 2011

## 3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

I paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) beneficiano tradizionalmente di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea (UE). In forza delle decisioni degli organi di composizione delle controversie e di ricorso dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato necessario armonizzare il regime commerciale nel settore bananiero dell'Unione con le norme OMC. Di conseguenza, tutte le controversie attinenti al commercio delle banane vengono d'ora

in poi risolte in base all'accordo di Ginevra sul commercio delle banane (GATB), siglato il 15 dicembre 2009, che garantisce la conformità con le suddette norme.

Nell'ambito del GATB, la Commissione europea ha convenuto di proporre un programma di sviluppo che aiuti i principali paesi ACP esportatori di banane ad adeguarsi ai cambiamenti apportati al regime di importazioni dell'UE. Il programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP, inteso ad assistere la ristrutturazione del settore bananiero dei dieci principali paesi ACP esportatori di banane, impone la modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI).

La proposta è circoscritta al periodo 2010-2013 ed è limitata in termini di contenuto strategico e di incidenza sul bilancio. Essa non pregiudica eventuali proposte future riguardanti la nuova generazione di strumenti finanziari per l'azione esterna nell'ambito del prossimo quadro finanziario.

## 4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

### 4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione può accogliere gli emendamenti introdotti dal Parlamento nel considerando 5.

### 4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

La Commissione non può accogliere gli emendamenti riguardanti gli atti delegati e le questioni di comitatologia (considerando 12; articolo 21, articolo 22, paragrafo 3, articolo 23, articolo 33, paragrafo 2, e articolo 35).

## 5. CONCLUSIONI

Le discussioni con i colegislatori continueranno dopo la seconda lettura, al fine di cercare una soluzione consensuale che conferisca al Parlamento europeo un diritto di controllo sostanziale per il resto dell'attuale periodo di programmazione pluriennale e lasci aperte, per il prossimo periodo, opzioni quali la possibilità di ricorrere agli atti delegati nel pieno rispetto dei criteri di cui all'articolo 290 del TFUE.